



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **5**
del
01/03/2023

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI – REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) –
APPROVAZIONE MODIFICHE -**

L'anno duemilaventitre addi uno del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala consiliare in Sala Consiliare, convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere	X	
4	CINCI ELIA	Consigliere	X	
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere	X	
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere	X	
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere	X	
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere	X	
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere	X	
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere		X
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			16	1

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori: Orsi Lido e Giannoni Stefano

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 160/2019;

Visto:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- la Legge 29/12/2022 n. 197, art. 1 comma 775 con la quale è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, con la quale quest'ultima ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia;

Rilevata l'opportunità di integrare e modificare alcuni articoli del regolamento in oggetto e precisamente:

- Di modificare il comma 1 dell'art 18, sostituendo le parole *euro 5,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
 - 1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.**
- Di modificare il comma 2 dell'art 18, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
 - 2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.**
- Di modificare il comma 4 dell'art 18, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:
 - 4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.**
-
- Di modificare il comma 1 dell'art 4, alla luce della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, come di seguito evidenziato:
 - 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale.**

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento in oggetto, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario

- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Alla luce di quanto sopra esposto e visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge come segue:

Presenti 13

Votanti 13

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U) approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 30.06.2020;
3. di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2023;
4. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 13, comma 15 e comma 15ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Quindi il Consiglio Comunale con separata ed espressa votazione resa come segue

Presenti 13

Votanti 13

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Romina Renzi

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco